

CARTOLARIZZAZIONI - Aggiornamento n. 4/2019

01 febbraio 2019

Signori,

con la Legge di Bilancio 2019, il legislatore ha introdotto alcune norme che mirano a favorire l'estensione e l'operatività delle cartolarizzazioni, con l'obiettivo di renderle uno strumento ancora più efficace e flessibile di quanto già sono.

In particolare, per il tramite dell'art. 1, commi [1088](#), [1089](#) e [1090](#), la legge 130/1999 è stata così integrata:

1. nel caso in cui i titoli emessi dalla società di cartolarizzazione siano destinati a investitori qualificati (i) i titoli di debito destinati ad essere sottoscritti da una società di cartolarizzazione possono essere emessi anche in deroga all'articolo 2483 cc, secondo comma (che limita in genere la sottoscrizione ai soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale) e (ii) il requisito della quotazione di cui all'articolo 2412 cc si considera soddisfatto anche in caso di quotazione dei soli titoli emessi dalla società di cartolarizzazione, disapplicando anche in tale caso i limiti quantitativi previsti per l'emissione obbligazionaria, favorendo in sostanza l'accesso di S.r.l. e S.p.A. al mercato finanziario alternativo a quello bancario;
2. è chiarito che una SPV può erogare finanziamenti anche contestualmente alle operazioni di acquisto di credito e debito;
3. è estesa la platea dei soggetti che possono essere finanziati dalla SPV a tutte le imprese che hanno un totale di bilancio uguale o superiore ai 2 milioni di Euro, eliminando il riferimento alla definizione UE di microimprese e rendendo il campo di applicazione della legge 130/1999 più aderente al tessuto PMI italiano;
4. è introdotta una nuova ipotesi di applicazione della legge 130/1999 alle operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni, permettendo l'anticipo per il creditore di flussi attesi, ricalcando alcuni dei meccanismi previsti per la dismissione degli immobili pubblici dal d.l.351/2001. E' come se sia stata introdotta una "*whole business securitization*" limitata ai proventi di natura immobiliare;
5. nell'ambito delle cartolarizzazioni realizzate mediante il finanziamento al cedente, quest'ultimo può destinare i crediti stessi, nonché i diritti e i beni che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti, al soddisfacimento dei diritti della società di cartolarizzazione, anche mediante segregazione e/o pegno; e
6. con riferimento al punto 5, il MEF ha 90 giorni (da calcolarsi da inizio gennaio) per emettere regolamentazione applicativa.

Le novità introdotte hanno recepito in pieno le istanze del mercato e, seppur con dei profili ancora da chiarire, rendono l'istituto della SPV 130 un player sempre più importante e competitivo nello scenario della finanza alternativa.

Con il prossimo aggiornamento esamineremo invece le novità introdotte, sempre in tema di cartolarizzazioni, dai Regolamenti 2401 e 2401 del 2017 a livello UE e come tali novità si coordinano a livello italiano.

Ringraziamo per l'attenzione e restiamo a disposizione su quanto sopra.

Con i migliori saluti,